



COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 23/2020

Prt.G. 0012123/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta, prot. n. 0011702/2020 del 14.07.2020, successivamente rettificata tramite pec, con la quale l'Ing. Maria Daniela Fracella, in qualità di direttore tecnico della ditta Malagnino s.r.l., con sede a Galatone (LE), Impresa subappaltatrice dei lavori di " Riqualficazione e reinterpretazione via Roma" , ha chiesto il provvedimento autorizzativo di chiusura al transito veicolare di via Roma dalle ore 7:00 alle ore 17:00 nei seguenti giorni 20-21 e 22 luglio c.a al fine di poter trasportare e scaricare sul cantiere materiale, in arrivo da acciaieria;

Considerato che, al fine di consentire la regolare esecuzione dei predetti lavori e garantire la sicurezza stradale, occorre regolamentare il tratto di strada interessato dai lavori durante il loro svolgimento;

Visto l'art.7 decreto legislativo 285/92 ;

Visti gli artt. 5 comma 3 , e 7 , del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (Nuovo Codice della Strada) ;

Visto il Decreto Sindacale n. 08 del 26/05/2020 con cui si nominava il Mag.re Graziano Raffaele GIRELLI , Responsabile del servizio di Polizia Locale del Comune di Viggiano ;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 ed in particolare l'art.107 comma 3 ;

ORDINA

Per la causale indicata in premessa dalle ore 7:00 alle ore 17:00 del 20-21 e 22 luglio c.a. e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori:

- Il divieto di transito e di sosta su via Roma dall'intersezione con via Garibaldi e fino a Piazza Giovanni Paolo II° , per tutte le categorie di veicoli, ad esclusione di quelli occorrenti per le operazioni di cantiere;
- all'impresa esecutrice dei lavori, di farsi carico di tutti gli oneri e i magisteri necessari per la custodia, la vigilanza e la predisposizione d'idonea segnaletica temporanea sul tratto di strada interessato dai lavori e di adottare tutti i necessari accorgimenti, precauzioni e segnalazioni diurne e notturne prescritte ;
- il direttore dei lavori deve posizionare idonea segnaletica nel tratto di strada interessato ai lavori;
- il personale addetto ai lavori dovrà essere munito di idoneo abbigliamento previsto dalle vigenti disposizioni in materia di cantieri stradali e nel rispetto della normativa prevista dal T.U. per la sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

AVVERTE

- La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sarà conservata agli atti del Comune.
- Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e la farà osservare nei modi in essa previsti.
- A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n°241, si avverte che, avverso la presente dell'ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata, ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art.37 comma 3 del D.lgs. n. 285, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all' art. 74 del Regolamento d'attuazione del C.D.S. emanato con D.P.R. N°495/92.
- La presente ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza stradale, non esime, il soggetto richiedente, dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo/nulla osta di competenza di Organi o Enti cui la Legge riconosce a vari titoli specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti all'attività posta in essere.
- L'Amministrazione Comunale è manlevata da responsabilità di qualunque titoli per danni che dovessero derivare a persone e /o beni dei soggetti partecipanti o terzi, dalle attività svolte e anche qualora il danno

non derivi dall'inosservanze delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

- Il richiedente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente di tutti i danni che dovessero derivare a persone e /o cose in dipendenza dell'attività di cui trattasi.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- Stazione Carabinieri di Viggiano;
- Comando Guardia di Finanza di Viggiano;
- Ufficio Lavori Pubblici ed infrastrutture del Comune di Viggiano;
- Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Viggiano;
- Sportello Sviluppo del Comune di Viggiano.

Viggiano , lì 17 luglio 2020

D/A



Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
Mag.re Graziano R. GIRELLI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93*